

Milano, 21 febbraio 2023

Circolare n° 6/2023 _ PARTE SECONDA

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: il nuovo CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA e gli adeguati assetti.

In questa seconda parte della circolare viene illustrato un altro strumento, previsto dal nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza con lo scopo di rilevare PRECOCEMENTE lo stato di difficoltà dell'impresa. Trattasi dell'ADEGUATO ASSETTO organizzativo, amministrativo e contabile.

Infatti, l'articolo 3 del Codice della crisi "Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa" precisa che:

- **l'imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;

- **l'imprenditore collettivo** (tutte le società) deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

In particolare all'articolo 2086 cod. civ., il comma 2 prevede che:

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"

L'obbligo di istituire l'adeguato assetto è posto **a carico degli amministratori**, che sempre di più dovranno far ricorso a strumenti di gestione periodica calibrati nel livello di analisi e nella frequenza sulla base della dimensione dell'impresa, quali ad esempio:

In relazione **all'assetto organizzativo**:

- organigramma aggiornato;
- mansionario;
- adeguata progettazione della struttura organizzativa evitando la polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo);
- sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;

Per quanto riguarda l'**assetto amministrativo**:

- redazione di situazioni periodiche, senza attendere la redazione del bilancio, che avviene in tempi successivi;
- analisi periodiche della centrale rischi della banca d'Italia;
- redazione di un budget di tesoreria;
- redazione di strumenti di natura previsionale;
- redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
- uso di strumenti di reporting;
- redazione di un piano industriale;

Per quanto concerne l'**assetto contabile**:

- contabilità generale che consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio;
- **report sullo stato complessivo dei crediti** e sull'attività di recupero per quelli più datati;
- **report sullo stato dei debiti**, con evidenza di quelli che in particolare possono far scattare gli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme ai sensi dello stesso articolo 3 (esaminati nella prima parte della circolare);
- procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
- analisi di bilancio.

In merito all'adeguatezza l'**articolo 3** del Codice della crisi chiarisce che, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, l'imprenditore individuale debba adottare specifiche misure e gli imprenditori collettivi debbano istituire gli assetti ex articolo 2086 cod. civ. che consentano di:

1. *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario*, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
3. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento come previsto all'articolo 13, comma 2 del codice della crisi.

L'istituzione di adeguati assetti è importante anche perché, l'intercettazione dei primi segnali di difficoltà dell'impresa, consentirebbe di accedere alla "composizione negoziata della crisi", quale strumento negoziale mediante il quale si può perseguire il risanamento dell'impresa.

Con la composizione negoziata inoltre la gestione dell'impresa resta all'imprenditore anche se affiancato da un esperto.

In conclusione lo Studio suggerisce ai Gentili Clienti di monitorare costantemente i parametri degli **INDICATORI** e delle **SEGNALAZIONI** come illustrati nella parte prima della presente informativa e di istituire misure idonee (per imprese individuali) e **adeguati assetti** (per le società).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Reale

www.studioreale.info